

Installare software privo di licenza non è reato

Finalmente un tribunale stabilisce chiaramente cosa debba intendersi per illecito penale e amministrativo. Assolto un imputato dall'accusa di aver illecitamente detenuto e installato software privo di licenza.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-03-2007]

La Guardia di Finanza nel corso di un controllo fiscale presso una impresa aveva sequestrato alcuni **CD** contenenti programmi mancanti della relativa licenza d'uso; alcuni di essi **risultavano installati sul computer dell'imprenditore**, per cui denunciavano quest'ultimo per il reato di duplicazione e detenzione abusiva di cui all'art. 171 bis Legge 633/41 e quindi ipotizzando un fine commerciale o imprenditoriale nella duplicazione stessa.

Con sentenza depositata l'8 febbraio, il tribunale di Lanciano ha assolto l'imprenditore dall'accusa ritenendola non provata, perché la semplice detenzione o **l'installazione di programmi copiati non configura il reato** se non ne viene comprovato anche la finalizzazione richiesta dalla legge.

Il Tribunale ha rilevato che per integrare gli estremi del reato è necessario che detenzione di copia contraffatta, duplicazione o installazione siano effettuati allo scopo di trarne profitto, mentre **la semplice detenzione, mancando lo scopo di lucro, configura il solo illecito amministrativo** previsto dall'articolo 174 ter della legge 133 citata.

Aggiungiamo due commenti. Il primo riguarda la *persistenza dell'illecito amministrativo*, che a oggi non dovrebbe neppure più essere configurabile in quanto **ci è stato imposto un balzello a titolo risarcitorio** del possibile uso contraffattorio di opere dell'ingegno protette, sulle copie vergini di CD e **DVD**; il che dovrebbe mettere almeno al sicuro i detentori dalle possibili richieste risarcitorie per danno da parte degli aventi diritto. Ovviamente, a meno che questo ultimi non riescano a dimostrare che i supporti in questione non abbiano scontato il balzello.

Se l'interpretazione è corretta, **quanto previsto dall'art. 174/ter diventerebbe una norma meramente ordinatoria** in quanto non più assistita da sanzione e quindi ipotizzante fatto non punibile pur restando comportamento definito "illecito" dall'ordinamento giuridico.

Il secondo commento riguarda un caso conclamato di spocchia istituzionale e riguarda il "diritto di fotocopia" limitato al massimo del 15% e solo per *uso personale* di opere protette, graziosamente concesso dalla SIAE non si sa bene con quanto fondamento giuridico. Orbene, l'AIDRO - Associazione Italiana Diritti Riproduzione Opere (dell'ingegno)" lancia una campagna informativa in otto Regioni consentendo solo agli *enti* di fotocopiare *legalmente* parti di libri e riviste per realizzare dispense e materiale didattico.

A parte che non si capisce bene a che serva un'associazione che in qualche modo si sostituisce a un'ente di Stato (la SIAE) creato appunto per la tutela dei diritti degli autori, vale la pena di ricordare che **il peso delle fotocopie professionali in euro ascenderebbe a oltre 14 milioni**; il che vale a creare almeno un principio di illuminazione, anche se continua a restare buio completo sulla parte relativa alla pretesa "legalizzazione" nel senso suddetto.

Facendo un po' di dietrologia provocatoria (ma non tanto) e ricordando i vari blitz della Guardia di Finanza nelle stamperie universitarie, ci chiediamo: **a quando un balzello su ogni risma di carta A4?**